

Codice A1414C

D.D. 6 maggio 2020, n. 407

POLISPECIALISTICO SAN FRANCESCO s.r.l. - Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'ambulatorio di R.R.F. di 1^a livello extradegenziale sito in Pinerolo (TO), via Molino delle Lime, 4/B e nomina del Direttore Tecnico dell'ambulatorio stesso.



ATTO N. DD-A14 407

DEL 06/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori

OGGETTO: POLISPECIALISTICO SAN FRANCESCO s.r.l. – Autorizzazione all’apertura ed all’esercizio dell’ambulatorio di R.R.F. di 1^a livello extradegenziale sito in Pinerolo (TO), via Molino delle Lime, 4/B e nomina del Direttore Tecnico dell’ambulatorio stesso.

Vista la D.C.R. n° 616-3149 del 22 febbraio 2000 ove il Consiglio regionale ha precisato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Vista l’istanza - pervenuta all’ufficio competente con PEC prot. regionale n. 20139/A1414B del 17 ottobre 2019 - del legale rappresentante della società POLISPECIALISTICO SAN FRANCESCO s.r.l. – partita IVA: 09196630017 – con sede legale in Pinerolo (TO), via Bogliette 3/C e operativa in Pinerolo (TO), via Molino delle Lime, 4/B per l’autorizzazione all’apertura ed esercizio di un ambulatorio erogante attività di recupero e rieducazione funzionale (R.R.F.) di 1° livello extradegenziale e di nomina del Direttore Tecnico dell’ambulatorio stesso, da affidarsi al Dott. Rocco ROSSINI, come risulta dalla documentazione agli atti, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione, iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Torino con il n° 27805;

Visto che il legale rappresentante della società POLISPECIALISTICO SAN FRANCESCO s.r.l. ha certificato che la struttura risponde ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello extradegenziale;

Viste le dichiarazioni sostitutive di certificazioni dei carichi pendenti e del casellario giudiziale rese ai sensi del DPR 445/2000 in data 10 ottobre 2019 dai legali rappresentanti della società POLISPECIALISTICO SAN FRANCESCO s.r.l. , da cui non risultano iscrizioni nella banca dati del casellario giudiziale, né condanne penali in capo al medesimo;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera f del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*” le persone alle quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo decreto non possono ottenere:
 - “*f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;*”
- ai sensi dell'art. 88 (commi 4 e 4 bis) del richiamato Decreto Legislativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della richiesta e che, decorso il suddetto termine anche in assenza della comunicazione antimafia, è possibile procedere, previa acquisizione dell'autocertificazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto, salva la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui si accerti successivamente la sussistenza di tali cause ostative al rilascio della stessa;
- questo Ente ha provveduto a richiedere la comunicazione antimafia con riguardo alla società POLISPECIALISTICO SAN FRANCESCO s.r.l. di Pinerolo mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia in data 04/02/2020 e nessuna comunicazione del Prefetto è – ad oggi – stata rilasciata in relazione alla suddetta procedura;
- essendo trascorsi 30 giorni dall'avvio della procedura è possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta previa acquisizione dell'autocertificazione dell'interessato;
- agli atti è presente l'autocertificazione con la quale i legali rappresentanti / amministratori della società POLISPECIALISTICO SAN FRANCESCO s.r.l. di Pinerolo hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del più volte menzionato Decreto;

Vista la visura camerale della Società POLISPECIALISTICO SAN FRANCESCO s.r.l.;

Preso atto che con nota prot n. 20489/A1414B del 22 ottobre 2019 il Dirigente del Settore regionale competente invitava il Direttore Generale ed il Presidente della Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. TO 3 a voler disporre una verifica sul possesso dei requisiti, ex D.C.R. n° 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i., dell'Ambulatorio erogante attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale POLISPECIALISTICO SAN FRANCESCO s.r.l., avente sede operativa in PINEROLO (TO), via Molino delle Lime, 4/B;

Vista la nota datata 13 novembre 2019, acquisita al prot. regionale n. 21943/A1414B del 13 novembre 2019, a firma del Presidente della Commissione di Vigilanza ASL TO 3, ove lo stesso ha espresso parere favorevole, condizionato all'assolvimento delle prescrizioni imposte, così come successivamente espresso nella determinazione n. 2284 del 5 dicembre 2019 a firma del Direttore Distretto Area Metropolitana Centro ASL TO 3, pervenuta con PEC (prot. n. 826/A1414C del 14 gennaio 2020);

Vista la nota pervenuta a mezzo PEC, con prot. n. 541/A1414C in data 13 gennaio 2020, a firma del Legale Rappresentante POLISPECIALISTICO SAN FRANCESCO s.r.l., ove lo stesso conferma l'avvenuto ottemperamento alle prescrizioni, precedentemente impartite dalla Commissione di Vigilanza ASL TO3;

Vista la nota del 23 dicembre 2019, a firma del Presidente della Commissione di Vigilanza ASL TO 3, acquisita al protocollo regionale n. 827/A1414B del 14 gennaio 2020, in cui si è espresso parere

favorevole all'apertura dell'ambulatorio di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello nei locali della struttura POLISPECIALISTICO SAN FRANCESCO s.r.l., ubicati in Pinerolo (TO), via Molino delle Lime, 4B, in quanto sono state ottemperate tutte le prescrizioni imposte;

Rilevato che l'ambulatorio di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello extradegenziale POLISPECIALISTICO SAN FRANCESCO s.r.l., avente sede operativa in Pinerolo (TO), via Molino delle Lime, 4B - soddisfa i requisiti di struttura sanitaria ambulatoriale di R.R.F. di 1° livello, ai sensi della normativa vigente;

Rilevato che, dall'esame della documentazione sopracitata il Dott. Rocco ROSSINI può essere nominato Direttore Tecnico dell'ambulatorio di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello, in quanto sono soddisfatti i requisiti di cui alla normativa vigente;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 194 del T.U.LL.SS. 27/7/1934, n. 1265;
- art. 43 della L. 833/1978;
- art. 3 del D. lgs. n. 29/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 165/2001;
- art. 37 del D. L. 8/4/2020 n. 23;
- D.C.R. n. 616-3149 del 22/2/2000;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

- di autorizzare - per quanto esplicitato in premessa e richiamato integralmente - la società POLISPECIALISTICO SAN FRANCESCO s.r.l., all'apertura dell'ambulatorio, erogante attività privatistica, di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello extradegenziale, con sede legale in Pinerolo (TO), via Bogliette 3/C e sede operativa in Pinerolo (TO), via Molino delle Lime, 4/B;

- di autorizzare – così come espresso in premessa - a seguito dell'istanza presentata dal legale rappresentante della società POLISPECIALISTICO SAN FRANCESCO s.r.l., la nomina del Dott. Rocco ROSSINI, quale Direttore Tecnico dell'ambulatorio di R.R.F., di cui al precedente alinea; di incaricare il Dott. Rocco ROSSINI, di comunicare sollecitamente alla competente A.S.L. TO 3 ogni circostanza che possa implicare situazione di incompatibilità, prevista dalla normativa vigente;

- di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente provvedimento sarà revocata nel caso in cui si accerti la sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 nei confronti dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;

- di incaricare il Legale Rappresentante della Società POLISPECIALISTICO SAN FRANCESCO s.r.l., titolare dell'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello extradegenziale di comunicare tempestivamente al Settore competente, ogni variazione di attrezzature principali e modificazioni permanenti dell'orario di apertura e dell'impegno orario del Direttore Tecnico; di presentare preventivamente istanza per ogni eventuale elemento di variazione di titolarità, direzione tecnica e locali d'esercizio nonché di richiedere autorizzazione per ogni eventuale elemento di variazione al presente provvedimento;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario Estensore
Dott.^{ssa} Lorella Villa

LA DIRIGENTE (A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori)
Firmato digitalmente da Tiziana Rossini